Decreto legge 13.5.1991 n.152

"Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon andamento dell'attività amministrativa"

Art.17

- 1. Per assicurare il buon andamento, l'imparzialità e l'efficienza dell'azione amministrativa affidata agli organi decentrati dello Stato e agli enti pubblici è istituito, presso ciascuna prefettura, il comitato provinciale della pubblica amministrazione quale organo di coordinamento delle attività statali in ambito provinciale, nonché di informazione e di consulenza del prefetto per l'esercizio delle attribuzioni ad esso affidate dalla legge.
- 2. Il comitato è presieduto dal prefetto ed è composto dai responsabili degli uffici decentrati delle amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e degli enti pubblici non territoriali aventi sede nella provincia. Le riunioni del comitato sono indette, di norma, con la partecipazione dei responsabili degli uffici interessati alle materie da trattare.
- 3. Quando è necessario ai fini conoscitivi o di raccordo con le iniziative di altri organismi o delle amministrazioni locali, il prefetto può chiamare a partecipare alle sedute del comitato rappresentanti delle organizzazioni sindacali o di categoria più rappresentative, nonché degli enti locali o di altri organismi interessati ai problemi da trattare.
- 4. Quando, sulla base di elementi comunque acquisiti, ravvisi l'esistenza di carenze, inefficienze o disservizi, il comitato provinciale può impartire direttive allo scopo di accertarne le cause ed eliminarne gli effetti, anche richiedendo, ove occorra, che siano eseguite ispezioni nell'ambito degli uffici di cui al comma 2, nonché verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione di attività amministrative, comprese quelle derivanti dai contratti dell'amministrazione interessata. Degli accertamenti richiesti e dell'esito degli stessi è informata immediatamente l'amministrazione centrale competente.
- 5. Il prefetto, nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e in attuazione di quanto previsto nel presente articolo, vigila sulla esecuzione delle determinazioni adottate dal comitato provinciale della pubblica amministrazione e riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri, informando il commissario del Governo e i Ministri di volta in volta interessati, mediante relazioni sull'attività svolta dal comitato e dagli uffici di cui al comma 2 in riferimento alle finalità del presente articolo.

Alcune norme successive attribuiscono al Comitato provinciale (o metropolitano a Roma e Milano), il compito di assistere il Prefetto nello svolgimento della sua attività a favore dei bambini e degli adolescenti.

- L'art. 2-bis della legge n.216/91, introdotto dalla legge n.465/94, stabilisce che il Comitato provinciale verifichi l'esecuzione dei progetti in favore dei minori a rischio di criminalità e che, a tale scopo, sia integrato nella sua composizione da esperti e operatori nel settore minorile.
- Il Decreto ministeriale n.206/00, adottato dal Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, prevede che il Prefetto si avvalga del Comitato provinciale nella sua attività di assistenza e sostegno ai comuni commissariati per infiltrazione mafiosa al fine dell'attuazione dei progetti finanziati dalla legge n.285/97 a favore dell'infanzia e dell'adolescenza.
- Infine, la direttiva emanata dal Ministro dell'interno il 3 ottobre 2000 individua nel Comitato provinciale lo strumento per mettere in rete tra loro i servizi del territorio e le

| istituzioni cui spetta la tutela dei soggetti in età evolutiva, allo scopo di rendere più efficaci gli interventi di prevenzione e contrasto della pedofilia. |
|--|
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |